REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA

DELLA SCUOLA FORENSE DI CHIETI

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito "Legge Professionale") e dal D.M. n. 17/2018 e ss.mm.ii. (di seguito "Regolamento"), nonché a quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione delle suddette normative (di seguito "Linee Guida").

Art. 1) Finalità del Corso e metodo d'insegnamento

1.1 Il Corso persegue la finalità di completare la maturità e la competenza dei praticanti Avvocati e la loro capacità di svolgere il ruolo professionale nel rispetto delle norme etiche e deontologiche, oltre che di garantire l'omogeneità di preparazione e fornire loro gli strumenti per l'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Tali obiettivi sono conseguiti con le metodologie e le strategie didattiche indicate dalle Linee Guida e dal Regolamento (cd. "metodo casistico").

1.2 Nel Corso vengono affrontati argomenti in materia di diritto civile, penale e amministrativo, di diritto processuale civile, penale e amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto del lavoro, di diritto commerciale, di diritto dell'Unione europea, di diritto internazionale privato, di diritto tributario, di diritto ecclesiastico, di ordinamento giudiziario e penitenziario, di ordinamento e deontologia forense, di previdenza forense. È, inoltre, prevista la redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e dell'argomentazione forense, la tecnica della ricerca delle fonti, l'organizzazione e l'amministrazione dello studio professionale, le procedure alternative per la risoluzione delle controversie (cd. ADR).

1.3 Gli approfondimenti nell'ambito delle materie sopra indicate presuppongono che le conoscenze giuridiche di base siano già in possesso dei tirocinanti con il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Art. 2) Organizzazione dell'attività didattica

2.1 L'attività didattica della Scuola Forense ha una durata complessiva di 18 (diciotto) mesi ed è articolata in 3 (tre) moduli multidisciplinari semestrali (novembre-aprile e maggio-ottobre), ciascuno dei quali consta di 15 (quindici) lezioni, di 4 (quattro) ore cadauna. La durata del corso non deve essere inferiore a 180 (centoottanta) ore di attività didattica.

2.2 Il modulo multidisciplinare semestrale è predisposto dal Comitato Scientifico ed approvato dal Consiglio Direttivo in virtù delle prescrizioni stabilite dallo Statuto.

2.3 Il Corso è organizzato in una unica classe di praticanti Avvocati.

2.4 Fermo restando il principio di libertà didattica, il metodo di insegnamento ritenuto più adeguato al perseguimento degli obiettivi sopra declinati è quello del cd. "metodo casistico".

Art. 3) Docenti

3.1 L'attività didattica è svolta dai Docenti della Scuola Forense, con la collaborazione dei Tutors, ove tale figura sia istituita.

3.2 L'elenco dei Docenti è formato dal Consiglio Direttivo ed è tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. Possono essere iscritti in tale elenco gli Avvocati, i Magistrati, i Professori Universitari, nonchè gli Esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dei praticanti Avvocati.

3.3 Nella scelta dei Docenti sono, altresì, valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del Corso, l'esperienza didattica già maturata e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

3.4 È ostativa alla nomina di Docente la presenza per gli Avvocati di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

3.5 La designazione dei Docenti dei singoli moduli semestrali è rimessa al Comitato Scientifico della Scuola Forense. La nomina del Docente è effettuata dal Direttore della Scuola Forense.

Art. 4) Tutors

4.1 È possibile istituire un apposito elenco dei Tutors per l'attività didattica e per le esercitazioni presso la Scuola Forense, formato dal Consiglio Direttivo e tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

4.2 Possono essere iscritti in detto elenco gli Avvocati con almeno 3 (tre) anni di iscrizione all'Albo, o gli Esperti in materie giuridiche.

4.3 Prima dell'inizio di ogni modulo, il Direttore della Scuola Forense, su richiesta del Comitato Scientifico, nomina i Tutors per i singoli moduli semestrali attingendo dal citato elenco e nel numero di volta in volta determinato in base alle esigenze didattiche.

Art. 5) Frequenza obbligatoria e comportamento del praticante Avvocato

5.1 Il praticante Avvocato ha l'obbligo della frequenza della Scuola Forense organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Chieti.

5.2 Durante la frequenza della Scuola Forense il praticante Avvocato deve comportarsi con correttezza, lealtà, dignità e decoro nei confronti dei Docenti e dei propri colleghi praticanti.

5.3 Nel caso di trasferimento del praticante Avvocato presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione,

dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 6) Verifica della frequenza delle lezioni

6.1 Il praticante Avvocato potrà essere ammesso a partecipare alla lezione o all'esercitazione anche quando queste siano iniziate, ma non oltre 15 (quindici) minuti dal loro inizio.

6.2 La frequenza del praticante Avvocato alle singole lezioni o esercitazioni organizzate dalla Scuola Forense sarà verificata dal Docente o dal Tutor, attraverso un verbale nel quale il praticante Avvocato dovrà apporre la propria firma all'ingresso in aula ed al termine della lezione.

La verifica della frequenza potrà essere eseguita anche mediante rilevazione elettronica.

Art. 7) Violazione di obblighi e doveri

La violazione, da parte del praticante Avvocato, degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento dovrà essere segnalata all'Ordine degli Avvocati di Chieti e potrà costituire illecito disciplinare secondo le norme vigenti.

Art. 8) Adempimento dell'obbligo formativo

8.1 L'obbligo formativo si intenderà assolto, quanto alla frequenza, con la partecipazione ad almeno l'80% (ottantapercento) delle lezioni e delle esercitazioni previste per ogni modulo, pari ad almeno 12 (dodici) lezioni e, quanto al profitto, con il superamento della verifica finale, non essendo più previste le verifiche intermedie dal D.L. n. 51/2023, convertito in Legge n. 87/2023.

8.2 Il mancato raggiungimento della suddetta soglia comporterà l'obbligo di frequentare un ulteriore modulo semestrale rispetto ai tre previsti in ogni Corso, salvo legittimo impedimento da valutarsi da parte dell'Organo competente.

Art. 9) Verifica finale

9.1 Alla fine del Corso sarà effettuata la verifica finale da parte di apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ai sensi della normativa vigente.

9.2 L'accesso alla verifica è consentito unicamente a coloro che abbiano adempiuto all'obbligo formativo di cui al precedente articolo.

9.3 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, su indicazione del Direttore della Scuola Forense, determina l'elenco dei praticanti Avvocati ammessi alla verifica finale sulla base della frequenza e ne cura la comunicazione agli interessati.

9.4 In sede di correzione della verifica finale si terrà conto della correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica, della padronanza del lessico italiano e giuridico, della chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza delle argomentazioni giuridiche, della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione e argomentazione, nonché della sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la redazione dell'atto, oggetto specifico della prova.

9.5 Ciascun praticante Avvocato che abbia sostenuto la verifica finale ha diritto, dopo la

pubblicazione e la comunicazione dei risultati, di visionare in sede la propria scheda e di estrarne copia facendone richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

Art. 10) Mancato accesso e mancato superamento della verifica finale

Il mancato accesso alla verifica finale, come pure il mancato superamento, impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e comporta l'obbligo di frequentare un ulteriore modulo semestrale rispetto ai tre previsti in ogni Corso, con relativa verifica finale.

Art. 11) Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge Professionale, al Regolamento e alle Linee Guida.

Art. 12) Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione e ne sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti nella seduta del 21.11.2024.

Il Consigliere Segretario	*Il Presidente*
Avv. Gabriella Luccitti	*Avv. Goffredo Tatozzi*